

**Convenzione tra l'Ente Parco dei Colli di Bergamo e l'Associazione AIB DI RANICA per attività di valorizzazione ambientale attraverso la manutenzione dei sentieri e percorsi ciclopeditoni (Sentieri escursionistici L.R. n. 5/2017).**

**ANNO 2021/2023**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Parco dei Colli,

**TRA**

L'Ente Parco dei Colli, rappresentato dal Direttore Caironi Francesca, domiciliato presso il Parco dei Colli di Bergamo il quale interviene in legale rappresentanza dell'Ente stesso in esecuzione della delibera di Consiglio di Gestione n. 60 del 20.05.2020, agli atti

**E**

l'Associazione **AIB DI RANICA**, in seguito definita associazione, rappresentata dal presidente/il responsabile GIANLUIGI PELLEGRINI NATO A BERGAMO IL 02.07.1964

**Premesso**

- l'art. 12 della Legge 7 Agosto n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte degli Enti Locali, di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, a persone, enti ed organismi pubblici e privati, per quanto concerne il turismo, lo sport, la scuola, le attività produttive, le iniziative a carattere sociale, formativo e culturale in genere;
- in data 28-07-1998 con delibera di Assemblea Consortile n. 16 è stato approvato ai sensi della legge di cui sopra il "Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di concessione sovvenzioni, contributi e sussidi, nonché di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati ex art. 12 della Legge 241/90;
- che la legge 24 Febbraio 1992 n. 225 ha istituito il servizio nazionale di Protezione Civile e in particolare l'art. 18 afferma che il Servizio Nazionale di protezione civile assicura l'ampia partecipazione dei Cittadini e delle associazioni di volontariato per l'attività di previsione prevenzione e soccorso in vista di calamità naturali e catastrofi; che l'art. 6 della legge 24 Febbraio 1992 n. 225, dispone che per l'attuazione delle attività di Protezione Civile, provvedono gli Enti Pubblici e organismi privati secondo le proprie competenze, stipulando apposite convenzioni; la legge n. 5 del 27 Febbraio 2017 "Rete escursionistica della Lombardia" individua tra gli Enti territorialmente competenti per la gestione di sentieri escursionistici (*percorsi ubicati in pianura, collina, montagna destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive...*) - art. 2 lett. A) i Parchi Regionali di cui alla legge n.86 del 30 novembre dell'1983;
- ai sensi dell'art. 4 legge stessa e nel rispetto del successivo Regolamento Regionale di Attuazione n. 3 del 28 luglio 2017, gli enti territorialmente competenti " *possono avvalersi, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgano attività inerenti alle attività della presente legge...*), nel rispetto della normativa vigente;
- che L'Ente Parco dei Colli di Bergamo ha competenza in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il proprio territorio, ai sensi della l.r. 31/08, nonché le attività di formazione ed informazione, anche avvalendosi del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato;
- che l'Ente Parco dei Colli già dal 1988 coordina e gestisce per la legge di cui sopra oltre 140 volontari organizzati in n. 5 squadre;
- che l'Ente Parco dei Colli ai sensi dell'art. 1 delle N.T.A. del Piano Territoriale di coordinamento "*promuove il recupero e la valorizzazione delle aree a bosco ed agricole, favorendone le attività, valorizza le risorse*

*ambientali e territoriali per un uso culturale e ricreativo e valorizza il ruolo di presidio territoriale della popolazione residente”;*

- che, l’associazione si propone di operare, senza fini di lucro, nelle seguenti attività ambientali, secondo le indicazioni dell’Ente Parco:

**Attività ordinarie**

- Interventi di manutenzione della sentieristica (rete 50 Km) principale attraverso: sfalcio rovi (1 metro per lato), taglio arbusti- rami;
- Interventi di manutenzione della ciclopista (rete per oltre 5 Km) attraverso: sfalcio rovi (1 metro per lato), taglio arbusti- rami, pulizia rifiuti;
- Interventi di manutenzione aree ricreative.

**CIO’ PREMESSO**

Tra i Signori sopraindicati, nella qualità di rappresentanti dei relativi enti:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - ATTIVITA’ ORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEL SUOLO**

L’Ente Parco dei Colli affida all’associazione l’esecuzione di interventi ordinari individuati in premessa secondo le quantità e gli importi dettagliati in delibera e definiti nella tabella tipo in allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO E SALDO**

Per le attività di cui all’art. 1 comma 1, l’Ente Parco dei Colli erogherà un contributo complessivo pari a € 5.000,00, fatto salvo specifica disponibilità annuale di bilancio per le annualità 2022-2023.

La liquidazione del contributo a saldo è subordinata alla presentazione della richiesta di liquidazione e di un rendiconto delle azioni ordinarie o straordinarie effettuate nel rispetto del “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di concessione sovvenzioni, contributi e sussidi, nonché di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati ex art. 12 della Legge 241/90” approvato con delibera di A.C. n. 16 del 28-07-1998. Sarà cura dell’ufficio Tutela del Verde effettuare la verifica del rendiconto presentato mediante sopralluoghi per l’accertamento relativo alla regolare esecuzione dei lavori stabiliti.

**Art. 3 ONERI E OBBLIGAZIONI**

L’associazione si impegna a informare e formare gli utilizzatori, in merito ai lavori da svolgere e alle caratteristiche dei macchinari, al fine di prevenire ogni tipo di infortunio, in particolare la conoscenza dei manuali d’uso e l’impiego dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) e a sottoporre i volontari a idonea visita medica secondo il D. Lgs 81/2008 (ex 626/94).

L’associazione dovrà fornire apposita polizza assicurativa relativa alla copertura per infortuni e danni a terzi durante gli interventi concordati con l’Ente Parco dei Colli.

L’associazione si impegna altresì a comunicare preventivamente (max entro 7 giorni) il luogo e la data di ogni inizio di ciclo inizio lavori all’Ufficio Tutela del Verde per le eventuali osservazioni e verifiche.

**Art. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione avrà la durata dal \_\_. \_\_.2022 al 31.12.2023.

**Art. 5 EMERGENZA COVID.19**

**Durante le attività di manutenzione riguardanti la presente convenzione dovranno essere rispettate ed adottate dai volontari tutte le disposizioni normative, sia regionali che statali, in materia di sicurezza**

sanitaria relativa all'emergenza Covid-19 (distanziamento operativo tra i volontari e dai fruitori, dotazione D.P.I., misurazione temperature, nomina referente responsabile in materia, utilizzo e sanificazione automezzi, posa cartellonistica etc). Il responsabile del servizio T.A.V del Parco dei Colli potrà richiedere a riguardo, se ritenuto necessario, specifiche dichiarazioni aggiuntive alla sottoscrizione della presente convenzione, e /o azioni specifiche a tutela della salute dei volontari e degli escursionisti.

**Art. 6 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO**

Con riferimento all'art. 5 si allega alla presente convenzione il protocollo di sicurezza anticontagio, che espone le misure di sicurezza da adottare durante le operazioni manutentive in relazione al Virus COVID-19. Tale protocollo dovrà essere compilato e firmato dal rappresentante dell'associazione, costituisce parte integrante della presente convenzione.

**Art. 6. CONTROVERSIE**


Nel caso dovessero insorgere controversie tra l'Ente Parco dei Colli e l'associazione in ordine all'interpretazione della presente convenzione, si ricorrerà all'arbitrato di una commissione costituita da tre membri, di cui uno nominato dal Consiglio di Gestione, uno dall'associazione, ed il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Per l'Associazione

Per il l'Ente Parco dei Colli di Bergamo

---

**Convenzione tra l'Ente Parco dei Colli di Bergamo e l'Associazione AIB DI RANICA per attività di valorizzazione ambientale attraverso la manutenzione dei sentieri e percorsi ciclopedonali e delle aree ricreative (Sentieri escursionistici L.R. 5/2017). Annualità 2022-2023**



**Tabella riassuntiva relativa ai lavori di manutenzione ordinaria dettagliata dei sentieri e dei percorsi ciclopedonali e delle aree ricreative**

\*\*\*\*\*

**Specifiche operative obbligatorie  
Periodo sfalcio e potatura alberi**

**Dal 01 luglio al 31 luglio : sfalcio estivo**

Sfalcio determinante per eliminazione rovo e vegetazione esuberante per un metro a lato del sentiero.

**Dal 15 ottobre al 30 novembre: sfalcio autunnale**


Sfalcio della vegetazione infestante per un metro a lato del sentiero

**N.B.**

**Laddove gli sfalci non sono necessari o determinanti risulta prioritario il rafforzamento della manutenzione del sedime, delle staccionate, etc.**

**Inoltre importantissima la cura e lo sfalcio all'ingresso-entrata di ogni sentiero come segno della manutenzione effettuata e alta cura dello stesso.**

**Verrà predisposta dal Parco apposita modulistica dell'intervento giornaliero per registrazione ore luoghi etc. il cui resoconto andrà consegnato al Parco unitamente alla richiesta di saldo.**




## Parco dei Colli di Bergamo

ASSOCIAZIONE A.I.B. DI RANICA – PARTE 1								
Tratto ciclopista – Sentiero n. – Area ricreativa		Comune	Lunghezza m	Voce di Prezziario Regione Lombardia F15010-d	Prezzo unitario €/m <sup>2</sup>	Quantità (Lx1x2x2) m <sup>2</sup>	Totale €	40% Totale €
CAI532	DA SAN ROCCO A CA' DEL LATTE	RANICA - PONTE RANICA	2882	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta	0,38	11528	4380,64	1752,256
PdC604		RANICA	736			2944	1118,72	447,488
PdC606	ESCLUSO IL TRATTO TRA COLLE DI RANICA E POZZA DEL COLLE	TORRE B. - RANICA - PONTERANICA	2204			8816	3350,08	1340,032
<b>TOTALE</b>						<b>TOTALE</b>	<b>8.849,44 €</b>	<b>3.539,78 €</b>
<b>CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE &lt; 40%</b>								<b>3.000,00 €</b>

ASSOCIAZIONE A.I.B. DI RANICA – PARTE 1						
Prospetto da compilare solo in caso di pulizia rifiuti rete ciclopedonale						
Lunghezza	n. operatori in ogni intervento	Durata intervento di pulizia in ore	Costo ore uomo €	n. interventi annui	Totale	Totale 40%
				2		

<b>ASSOCIAZIONE A.I.B. DI RANICA – PARTE 1</b>	<b>Importo</b>
--	----------------



## Parco dei Colli di Bergamo

Tipologia di intervento	3.539,78 €
Contributo totale annuo riconosciuto – PARTE 1	3.000,00 €

ASSOCIAZIONE A.I.B. DI RANICA – PARTE 2								
Tratto ciclista – Sentiero n. – Area ricreativa		Comune	Lunghezza m	Voce di Prezziario Regione Lombardia F15010-d	Prezzo unitario €/m <sup>2</sup>	Quantità (Lx1x2x2) m <sup>2</sup>	Totale €	40% Totale €
533	DA FORCELLA DEL SORRISO A CONFINO EST PARCO, ZONA CANTO BASSO	Ponteranica	1348	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta	0,38	5392	2048,9	820
CAI532 A	DA FORCELLA DEL SORRISO A IMBOCCO DEL SENTIERO CAI 532 IN ZONA OLERA	Ponteranica	814		0,38	3256	1237,2	495
CAI532	DA INIZIO PISTA FORESTALE IN CA' DEL LATTE A CONFINO EST PARCO	Ponteranica	2182		0,38	8728	3316,6	1327
TOTALE			4344	TOTALE		6602,7 €	2642 €	
CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE < 40%								2.000,00 €

ASSOCIAZIONE A.I.B. DI RANICA – PARTE 2						
Prospetto da compilare solo in caso di pulizia rifiuti rete ciclopedonale						
Lunghezza	n. operatori in ogni intervento	Durata intervento di pulizia in ore	Costo ore uomo €	n. interventi annui	Totale	Totale 40%

				2		
--	--	--	--	---	--	--

<b>ASSOCIAZIONE A.I.B. DI RANICA – PARTE 2</b>	<b>Importo</b>
Tipologia di intervento	2.642,00 €
Contributo totale annuo riconosciuto – PARTE 2	2.000,00 €
<b>CONTRIBUTO ANNUALE RICONOSCIUTO PARTE 1 + PARTE 2</b>	<b>5.000,00 €</b>

**PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO**

Misure di sicurezza da adottare in relazione al Virus COVID-19

Impresa : **AIB DI RANICA**

Cantiere sito in: RETE ESCURSIONISTICA PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Trattasi di realizzazione OPERAZIONI MANUTENTIVE DEL VERDE

In relazione alla gestione dell'opera oggetto di appalto si specifica che, nell'ottica di garantire le migliori misure di tutela in termini di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, il presente protocollo deve intendersi integrativo al Piano Operativo di Sicurezza del cantiere, ed in particolare devono esserne rispettati i principi nell'organizzazione delle lavorazioni e nella valutazione dei rischi da predisporre per la realizzazione delle opere.

La realizzazione delle opere edili, alle quali devono aggiungersi tutte le lavorazioni accessorie relative alla realizzazione degli impianti, prepongono innegabilmente la presenza di più soggetti all'interno del cantiere, ed è per questo motivo che viene predisposto il presente da condividersi con a tutti i lavoratori coinvolti.

Particolare attenzione verrà prestata in relazione all'utilizzo dei mezzi e dei macchinari che, compatibilmente con le metodologie d'uso, verranno assegnati ad un solo operatore che avrà il compito di garantirne la pulizia come specificato nel presente piano.



## PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE ANTICONTAGIO COVID-19

### INDICE

<u>INDICE</u> .....	9
<u>PREMESSA</u> .....	10
<u>OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO</u> .....	10
<u>RIFERIMENTI</u> .....	10
<u>INFORMAZIONE</u> .....	10
<u>MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE</u> .....	11
<u>MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI</u> .....	11
<u>PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE</u> .....	12
<u>PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI</u> .....	12
<u>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</u> .....	13
<u>GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI</u> .....	13
<u>ORGANIZZAZIONE GENERALE</u> .....	13
<u>GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI</u> .....	14
<u>SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE</u> .....	14
<u>GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE</u> .....	15
<u>SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS</u> .....	15
<u>AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE</u> .....	15
<u>ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020</u> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<u>Misure igienico-sanitarie</u> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<u>AUTODICHIARAZIONE</u> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<u>SEGNALETICA</u> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

## OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano è rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

## RIFERIMENTI

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Protocollo condiviso 24 Marzo 2020

## INFORMAZIONE

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative anti-COVID, facendo prendere visione della segnaletica esposta.

All'ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovrà essere esposta apposita cartellonistica informativa.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

#### MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea così come specificato dalla procedura 01 dell'impresa. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

#### MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente punto.

#### PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire la presenza degli strumenti per poter procedere alla pulizia degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere (spogliatoio, mensa-ristoro, wc, ecc.).

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti.

La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

I mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in modo promiscuo, devono essere puliti, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc. Per gli attrezzi manuali si provvedere alla pulizia in caso se ne preveda un uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

#### PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e dell'Organizzazione mondiale della sanità
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del citato articolo
- c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS: ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide\\_to\\_Local\\_Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)).

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario per tutti i lavoratori l'uso di mascherine conformi quanto meno alle disposizioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e delle autorità scientifiche e sanitarie e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc.).

Senza tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione.

#### GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro.

L'accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Se necessario, al fine di evitare assembramenti in ciascun cantiere sarà valutata la possibilità di adibire più spazi per la zona pausa ristoro.

Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'assembramento.

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detersivi dei locali utilizzati dai lavoratori.

#### ORGANIZZAZIONE GENERALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'impresa potrà richiedere per lo specifico cantiere, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e

favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, la sospensione, anche parziale, dei lavori al fine di poter:

- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi di cantiere
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo *smart working* per tutte quelle attività d'ufficio di cantiere che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.

In linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 per le attività produttive, i Committenti valutino con quali attività possano sospendersi e/o procrastinarsi.

Per le attività che non è possibile sospendere e/o procrastinare, le imprese e i lavoratori devono rispettare le misure igienico-sanitarie disposte nel presente piano.

Al fine di ridurre al minimo affollamento di operai e mezzi nel cantiere, si provvede, come prima misura di sicurezza, all'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di lavoro, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza.

#### GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Si prevedono modalità di ingresso ed uscita dal cantiere finalizzate a permettere il mantenimento della distanza sociale di sicurezza, e laddove non fosse possibile anche quelle operazioni verranno effettuate con l'utilizzo dei DPI necessari.

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

#### SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione di impresa lo permetta, effettuare la formazione a distanza.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio,

sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

#### GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale dell'impresa, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'impresa procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'impresa collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'impresa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

#### SORVEGLIANZA SANITARIA/COMPETE MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

#### APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Viene dato incarico al preposto di cantiere di verificare l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la collaborazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove venisse riscontrata un'infrazione del presente regolamento il preposto in applicazione dell'art.19 D.Lgs. 81/08 procederà a segnalarlo al datore di Lavoro.